

STATUTO

"SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP."

(in breve "SFL soc.coop.")

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata:

"SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP." (in breve "SFL soc.coop.") .

La **sede** è fissata nel Comune di Lecce all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Lecce con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello di Lecce. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 - Durata

La **durata** della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 5 - Scopo sociale

La cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, mediante la prestazione di servizi e la ricerca di lavoro.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento

del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

La cooperativa potrà aderire a leghe, associazioni e consorzi e ad altri organismi associativi; nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

Art. 6 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

1. Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici; attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento di rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrogazione, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili etc.);
2. Attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;
3. Costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;
4. Costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di

discariche;

5. Costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio;

6. Attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale;

7. Costruzione e ristrutturazione dei centri di preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione; gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati; esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi da catering, servizi generali e speciali di cucina e di ristorazione; consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;

8. Pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento di letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mense; disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente; pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti; servizi di sguatteria;

9. Trasporti: trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta

e distribuzione; gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti; trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; gestione linee in concessione e servizi scolastici sociali ed aziendali;

10. Movimentazioni: servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie; gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini; gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e preparazione a servizio di industrie e reti di vendita, nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

11. Logistica: consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industrie e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti; assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione nonché l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie a quella ai tre punti precedenti;

12. Lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici: progettazione, prefabbricazione, monitoraggio di impianti industriali; lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali; progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici,

termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di
acquedotti e gasdotti;

13. Manutenzione, riparazione, assistenza di automezzi,
costruzione, installazione, manutenzione, riparazione,
trasformazione di:

Impianti di produzione, trasporto, di distribuzione e di
utilizzo dell'energia elettrica all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;

Impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi,
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;

Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;

Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;

Impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro
manutenzione;

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;

Impianti di protezione antincendio;

Impianti di sicurezza e controllo accessi;

Gestione e manutenzione degli impianti di ascensori, scale mobili

e trasportatori in genere; tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo; fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi; arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione; costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale; costruzione e gestione di parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti; organizzazione e gestione di concerti musicali e culturali ed espositivi;

14. Gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati;

15. Servizio di rilevazione generale delle utenze; lettura contatori gas, acqua ed elettricità; distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico; agenzie di recapito; vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici; affissioni e riscossioni tributi per affissioni; rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo; agenzie di viaggi e servizi turistici di ogni genere;

16. Gestione di servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

17. Servizi di vigilanza, portierato, reception, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, servizio di guardaroba; fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione; rilevazione gas; impianti di spegnimento, protezione sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione di sistemi di sicurezza;

18. Montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti banchetti e cerimonie in genere;

19. Servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie; fornitura attrezzature d'ufficio hardware e software; manutenzioni, assistenza, aggiornamento attrezzature d'ufficio hardware e software; sviluppo software e sviluppo reti telematiche; corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza marketing, servizi di promozione e immagine, pubblicità;

20. Recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte; scavi e restauri archeologici; gestione area archeologica; servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi; traslochi e trasporti di opere d'arte; fornitura di riproduzioni e di recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di

punti di vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso; dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso; catalogazione beni culturali; gestione catalogazione, archiviazione all'interno dei musei, biblioteche, archivi;

21. Costruzione e gestione residenze per anziani e disabili, case di cura, case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie, ostelli, servizi sociali, di assistenza sociale, domiciliare e sanitaria in genere; day hospital; telesoccorso ed assistenza medica d'urgenza; servizi alberghieri; servizi integrati; gestione asili nido; turismo sociale; cartografie e rilevamenti aerofotogrammetrici;

22. Costruzione e gestione acquedotti;

23. Costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali; realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva; operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumazioni, cremazioni; realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali: inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse; tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazione cimiteriali; fornitura di ogni qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale;

24. Formazione ed addestramento personale;

25. Servizi di consulenza gestionale dell'anagrafica tecnica, gestione del fascicolo edificio/ cantiere, gestione del Call Center, progettazione e preventivazione delle attività, gestione ordini di lavoro, programmazione e pianificazione degli interventi, gestione e coordinamento attività;

26. Servizio di facchinaggio interno ed esterno e traslochi;

27. Gestione e organizzazione di punti vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di merci varie e di alimenti, prodotte in proprio e/o da terzi.

28. Produzione, confezione e commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio, anche via internet, di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;

29. Fabbricazione e commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio, anche via internet, di:

- saponi, detergenti e agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta);

- apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali, inclusi accessori e parti staccate, in particolare di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (categoria dei "dispositivi medici" - DM, DPI sanitari e ffp2/ffp3, validi anche per tutti i DM o sanitari di protezione di altro tipo: guanti, camici, occhiali, ecc...);

- dispositivi di protezione individuale non sanitari quali mascherine e guanti monouso.

Tali attività possono essere svolte per conto di terzi, enti pubblici e/o privati.

La società potrà inoltre organizzare e gestire le dette attività, per conto di enti pubblici e privati, direttamente in economia o concedendo appalti o servendosi di terzi privati e/o enti pubblici.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie, che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale nonché potrà:

1. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
2. assumere, a carattere non prevalente nè a scopo di collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese e società aventi scopi similari ed affini, sia italiane che estere ed associarsi ad altra cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione;
3. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezione, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà altresì avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, ivi compreso l'accesso alla finanza agevolata.

Art. 7 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente purché compatibile con le norme specifiche in materia di società cooperative. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

TITOLO IV

Soci cooperatori

Art. 8 - Soci cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art. 9 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato o intendano maturare esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli

interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa e coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

A tal fine il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota (ovvero il numero delle azioni) che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

e) la dichiarazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 11 - Procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 12 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:

- le quote o azioni sottoscritte;

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 13 - Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste; l'esame deve essere svolto alla presenza di un rappresentante della cooperativa.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione

dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della cooperativa;

il trasferimento della sede sociale all'estero;

le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale di cui all'art. 54.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- d) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

- h) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
- m) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 del codice civile;
- n) che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il sessantesimo anno di età;
- o) che abbia avuto un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- p) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- q) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione può essere deliberata anche nel caso di sopravvenuta inabilità del socio a partecipare ai lavori della cooperativa. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio

arbitrale di cui all'art. 54.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto instaurato.

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove

versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile .

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva straordinaria.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati per un periodo di un anno dal giorno del recesso, esclusione o cessione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 20 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV e V del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 21 - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 22 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art. 23 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 , che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 29, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 24 - Diritti amministrativi dei soci finanziatori

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio sovventore, in relazione alle azioni detenute, spetta un numero di voti determinato secondo il seguente prospetto:

fino a 250 azioni: n. 1 voto

da 251 a 500 azioni: n. 2 voti

da 501 a 750 azioni: n. 3 voti

da 751 a 1000 azioni: n. 4 voti

oltre 1001 azioni: n. 5 voti.

A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari sono attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari tenendo conto delle limitazioni espresse nel comma 2 dell'art. 2526.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale

nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Art. 25 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci. Tale privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 23, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci

finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore nominale. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di ammissione. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 30, lett. c).

Art. 26 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai cooperatori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 25.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 27 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ..

Art. 28 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che

vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto nell'art. 27.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 29 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 25,82= (venticinque/82);
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di €. 500,00= (cinquecento);
- c) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di €. 500,00= (cinquecento);
- d) dalla riserva ordinaria;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

I fondi di riserva indivisibile non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 30 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà obbligatoriamente effettuata in presenza di utili;
- d) ad eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale sociale effettivamente versato, da distribuire:

1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata di 2 punti; e tenuto conto dei privilegi previsti dal precedente art. 25 comma 1;

3) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'art. 29.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica norma prevista dal presente statuto, l'assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del presente statuto, ovvero che le somme corrisposte ai soci siano imputate alle rispettive quote di capitale.

Art. 31 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo nel rispetto della remunerazione minima da attribuire alle azioni dei soci finanziatori di cui al precedente art. 25, comma 1.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.

A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, o anche mediante emissione di strumenti finanziari.

Art. 32 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale di cui all'art. 54.

Art. 33 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Titolo VII

Governo della società

Art. 34 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale;

conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa se necessaria.

Sezione I - Assemblea

Art. 35 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo la seguenti modalità, alternative fra loro:

a) pubblicazione sul quotidiano «**La Gazzetta del mezzogiorno**» o su un giornale locale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) pubblicazione sul sito web della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

c) l'affissione sulla bacheca di ogni singola commessa almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

d) avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non

presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi, comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori, ai soci sovventori e ai soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 36 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei

componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

9) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;

10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi

dell'articolo 31 del presente statuto;

11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 37 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
- 2) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- 3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;

- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
 - al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,
- poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 38 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

È ammesso anche il voto mediante i seguenti strumenti telematici (fax, e-mail).

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo

diversa deliberazione dell'assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 39 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote o azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dall'articolo 24.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; per i soci sovventori e i soci finanziatori si rinvia ai precedenti articoli 23 e 24 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di **dieci** deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 40 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di

amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 41 - Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti

finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Art. 42 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540, la cooperativa istituisce assemblee separate. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Allo scopo di facilitare lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create

anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno dagli organi della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero dei soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia minima stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

SEZIONE II - Consiglio di amministrazione

Art. 43 - Elezione e composizione

Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 24 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro

i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al consiglio di amministrazione spetta determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 44 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto disposto nel successivo articolo 47.

Art. 45 - Durata in carica, rieleggibilità, cumulo di incarichi

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. E' ammessa la

rieleggibilità.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 46 - Riunioni e competenze

Il consiglio di amministrazione è di norma convocato dal presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei consiglieri presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere

consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Al consiglio di amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 47 - Rinunzia degli amministratori

L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Art. 48 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque

da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art 49 - Presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 50 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, e quando lo ritiene opportuno, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 51 - Controllo contabile

(Se il controllo contabile non è esercitato dal collegio sindacale)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile svolge le funzioni ed è nominato in base alle disposizioni previste nell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 52 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi: a) perdita del capitale sociale, b) venir meno del numero minimo dei soci per un periodo superiore a un anno.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 53 - Devoluzione del patrimonio

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.30 lett c), deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale delle cooperative e mutue, a norma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 54 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai

regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri, tutti nominati da un terzo estraneo alla società, scelto di comune accordo tra le parti in lite, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo estraneo alla società, scelto dal presidente del tribunale di «foro competente», adito dalla parte più diligente.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 55 - Funzionamento interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 56 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 29 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci operatori), 30 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 53 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.